

REPUBBLICA ITALIANA

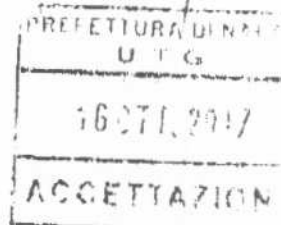
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

QUINTA SEZIONE

RICCIARDELLI BRUNO
PIAZZA G. BOVIO N. 8
NAPOLI NA

PALMA ROSARIA
VIA S. LUCIA 81 /AVV. RA REG.
NAPOLI



AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

Ricorso n. 3492/2007

Sentenza n. 8831/2007

A norma dell'art. 55 della legge 27 aprile 1982 n.186 si
comunica che la sentenza sul ricorso proposto da:

TEDESCHI RICCARDO
Rappresentato e difeso da:
RICCIARDELLI BRUNO

Contro

REGIONE CAMPANIA
Rappresentato e difeso da:
PALMA ROSARIA

e' stata depositata il 03/10/2007 con il n. 8831/2007
il ricorso e' stato deciso: ACCOLTO

NAPOLI addi' 03/10/2007

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La
Campania - Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna,
composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone - Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore

estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3492/07 R.G. proposto da TEDESCHI
RICCARDO elettivamente domiciliato in Napoli, piazza
G. Bovio presso lo studio dell'avv. Bruno Ricciarelli che
lo rappresenta e difende nel presente giudizio

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli,
via S. Lucia n. 81 presso la sede dell'ente e rappresentata
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Rosaria Palma

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 994/05, emessa il 02/02/05, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il diritto di Tedeschi Riccardo di conseguire dalla Regione Campania le somme ivi indicate;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 26 luglio 2007;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

FATTO

Con sentenza n. 994/05, emessa il 02/02/05, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il diritto di Tedeschi Riccardo di conseguire dalla Regione Campania le somme ivi indicate.

La sentenza in esame, notificata il 22/09/06, è passata in giudicato per omessa impugnazione nel termine di legge ma non è stata eseguita dall'amministrazione nonostante l'atto di diffida ad essa notificato in data 02/03/07.

Con ricorso notificato in data 18/05/07 e depositato il 14/06/07 il Tedeschi ha chiesto l'esecuzione della citata sentenza e, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'ente pubblico, la nomina di un commissario ad acta.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 26/07/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 26 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con sentenza n. 994/05, emessa il 02/02/05, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il diritto di Tedeschi Riccardo di conseguire dalla Regione Campania le somme ivi indicate.

La sentenza in esame, notificata il 22/09/06, è passata in giudicato per omessa impugnazione nel termine di legge (circostanza non contestata dall'ente pubblico costituito) ma non è stata eseguita dall'amministrazione nonostante l'atto di diffida ad essa notificato in data 02/03/07.

In particolare, nella fattispecie l'obbligo conformativo derivante dal giudicato va individuato

nell'attuazione del diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria alle strutture pubbliche, indicate dalla delibera di G.R. n. 1667/95, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 04/12/00 e al pagamento delle spese processuali.

Ogni provvedimento difforme dal giudicato, precludendo all'interessato di conseguire l'utilità considerata come dovuta dalla sentenza, deve essere, pertanto, sindacato dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato sez. V n. 861/06; sez. VI n. 6963/05) e non già in sede di giurisdizione generale di legittimità; ne consegue l'irrilevanza dell'eventuale decorso del termine decadenziale d'impugnazione - prospettato dall'amministrazione come ostativo ai fini dell'accoglimento della domanda - vertendosi nella fattispecie in tema di giurisdizione di merito la cui attivazione presuppone il solo rispetto del termine prescrizionale decennale.

Insussistente, poi, è l'estraneità all'obbligo derivante dal giudicato, dedotta dalla Regione Campania, in quanto essa è, al contrario, è diretta destinataria delle prescrizioni contenute nella sentenza di cui è stata richiesta l'esecuzione (come risulta dall'esame della stessa).

La condotta dell'ente pubblico è, pertanto, illegittima in quanto violativa dell'obbligo, previsto dagli artt. 4 L. n. 2248/1865 e 37 L. n. 1034/71, dell'autorità amministrativa di eseguire il giudicato.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di eseguire, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 994/05 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata.

Il Collegio ritiene necessario nominare, sin d'ora, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, o di un funzionario dal predetto delegato con atto formale, il quale, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'ente pubblico, provvederà all'esecuzione del giudicato nei successivi giorni trenta.

Le spese processuali debbono essere poste a carico della Regione Campania, in quanto soccombente, e vengono liquidate come da dispositivo.

L'amministrazione dovrà, altresì, pagare il compenso del commissario ad acta (nell'ipotesi in cui la perdurante inerzia dell'ente ne imponga l'insediamento) il cui importo è, sin d'ora, determinato da questo



Tribunale in euro ottocento/00, oltre IVA ed oneri accessori (questi ultimi se dovuti), salva la facoltà di una diversa quantificazione della somma in esame a seguito della presentazione di una documentata istanza da parte dell'interessato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l'effetto:

1) dichiara l'obbligo della Regione Campania di adempiere, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 994/05 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata;

2) nell'ipotesi di persistente inadempienza dell'ente pubblico nomina, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, o un funzionario dal predetto designato con atto formale, il quale provvederà ad eseguire il giudicato entro i successivi giorni trenta;

3) condanna la Regione Campania a pagare, in favore del ricorrente, le spese processuali che si liquidano in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese necessarie per l'iscrizione a ruolo della causa come per legge;

4) pone a carico della Regione Campania il compenso del commissario ad acta (nell'ipotesi in cui la perdurante inerzia dell'amministrazione ne imponga l'insediamento) il cui importo è, sin d'ora, stabilito in euro ottocento/00, oltre IVA ed oneri accessori (questi ultimi se dovuti), salva la facoltà di una diversa quantificazione della somma in esame a seguito della presentazione di una documentata istanza da parte dell'interessato;

5) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2007.

L'ESTENSORE

Michelangelo Francini

IL PRESIDENTE

Marco Ruffini

IN CANCELLERIA
03 OTT. 2007
(Art. 56, L. 27-4-1982, n. 83)
Il Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

03 OTT. 2007
Add. copia conforme alla
presente del

Regione Campania

Profilo del

norma dell'art. 87
del regolamento di procedura 11 agosto
1981, n. 2

Il Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Per copia conforme all'originale che si tra-
smette al Balzano Legale
a norma dell'art. 87 del regolamento di pro-
cedura 17 agosto 1907, n. 642.
Napoli, lì 03 OTT. 2007

Il Collaboratore di Cancelleria

